

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1981

concernente l'applicazione nella Comunità degli importi riveduti applicabili alle prove documentali previste dall'allegato II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa della decisione 80/1186/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(81/880/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerano che l'articolo 6 dell'allegato II della decisione 80/1186/CEE dispone che possono essere riveduti, se necessario, da parte della Comunità, gli importi che determinano quando possono essere utilizzati i formulari EUR. 2 invece dei certificati EUR. 1 e quando non è necessario fornire una prova del carattere originario dei prodotti come stabilito dall'articolo 16;

considerando che il valore equivalente degli importi di cui trattasi nelle diverse monete nazionali è ridotto al 1° ottobre 1980 rispetto al loro valore al 30 giugno 1978;

considerando che, a causa del cambiamento automatico, ogni due anni, della data di riferimento prevista dall'allegato II, il valore effettivo dei limiti espressi nelle monete nazionali di cui trattasi, che corrispondono agli importi stabiliti dagli articoli 6 e 16 di detto allegato, sarebbe ridotto; che per evitare questa riduzione è necessario aumentare gli importi medesimi;

considerando che occorre tener conto del regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 80/1186/CEE è modificato come segue:

- nell'articolo 6, paragrafo 1, l'espressione «unità di conto europea» è sostituita con il termine «ECU» in tutti i casi in cui essa figura;
- l'importo fissato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è sostituito con 1 620 ECU;
- gli importi fissati all'articolo 16, paragrafo 2, sono sostituiti rispettivamente con 105 e 325 ECU.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto al 1° maggio 1981.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1981.

Per il Consiglio
Il Presidente
CARRINGTON

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.